

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale prestazioni

21 GIU. 2007

12-3 / 35292 / V.584  
003.21/06/2007.4712

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza  
Sociale  
Direzione Generale degli  
Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi  
all'occupazione  
Via Fornovo, 8  
00192 ROMA

**OGGETTO:** Contributo di solidarietà di cui all'art. 5, commi 5 e segg. del decreto-legge n. 148/1993, convertito con modificazioni nella legge n. 236/1993.

Con nota n. 14/0005262 del 15 maggio 2007 di pari oggetto, è stato richiesto di precisare la situazione previdenziale dei lavoratori interessati dal contributo in oggetto, relativamente ai periodi in cui i medesimi sono stati sottoposti al regime di riduzione concordata dell'orario di lavoro, ai sensi del sopra citato articolo 5, comma 5 e segg., della legge n. 236 del 1993.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.


Come noto, i contratti di solidarietà determinano una riduzione della retribuzione effettivamente corrisposta dall'impresa al lavoratore. L'articolo 5, comma 5, della legge n. 236 del 1993 prevede che a favore delle imprese che stipulano i suddetti contratti viene corrisposto un contributo, che non ha natura di retribuzione, pari alla metà del monte retributivo perso da ripartire in parti uguali tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Il medesimo comma 5 stabilisce che, ai fini pensionistici, si terrà conto per il periodo di riduzione dell'intera retribuzione di riferimento.

Ai fini pensionistici, pertanto, l'Istituto accredita sulla posizione del soggetto una contribuzione che non tiene conto della riduzione di retribuzione dovuta all'applicazione del contratto di solidarietà.

00144 Roma  
via Ciro il Grande, 21  
tel 06 59 05 59 56  
fax 06 59 64 70 63  
c.f. 80078750587, p.i. 02121151001

Istruzioni in tal senso sono state fornite con la circolare n. 267 del 10 ottobre 1994 nella quale è stato precisato che nelle fattispecie previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 236 del 1993 la retribuzione da accreditare sulle posizioni assicurative è sempre quella persa dal lavoratore, pari cioè alla differenza tra l'intera retribuzione che sarebbe stata erogata in relazione all'orario pieno di lavoro e quelle che effettivamente viene data in rapporto all'orario ridotto.

IL DIRETTORE CENTRALE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mori', written in a cursive style.